

SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA AI SENSI DELL'ART. 30 DEL TUEL DEI PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA FINANZIATI CON LA LEGGE 30/12/2021, N. 234 (BILANCIO 2022)

Premesso che:

- l'art. 1, commi 534 e ss., della Legge n. 234/2021, ha esteso la possibilità di presentare progetti di Rigenerazione urbana a Comuni con popolazione inferiore a 15mila abitanti che, in forma associata, presentano una popolazione complessivamente superiore a 15mila abitanti,
- le medesime disposizioni ammettono a contributo le seguenti tipologie di interventi:
 - manutenzione per il riuso e rifunzionalizzazione di aree pubbliche e di strutture edilizie esistenti pubbliche per finalità di interesse pubblico, anche compresa la demolizione di opere abusive realizzate da privati in assenza o totale difformità dal permesso di costruire e la sistemazione delle pertinenti aree;
 - miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, anche mediante interventi di ristrutturazione edilizia di immobili pubblici, con particolare riferimento allo sviluppo dei servizi sociali e culturali, educativi e didattici, ovvero alla promozione delle attività culturali e sportive;
 - mobilità sostenibile.
- Il comma 536 del citato art. 1 dispone, altresì, che i soggetti intenzionati a candidarsi devono presentare le "richieste di contributo per singole opere pubbliche o insiemi coordinati di interventi pubblici al Ministero dell'Interno entro il termine perentorio del 31 marzo 2022";
- è intenzione dei Comuni di Venafro, Conca Casale, Scapoli, Fornelli e Pratella, partecipare solidalmente al bando di Rigenerazione Urbana 2022 e, qualora aggiudicatari del contributo, promuovere congiuntamente l'esecuzione delle opere previste;

Dato atto che i seguenti comuni qui rappresentati dai rispettivi dirigenti/funzionari, meglio generalizzati di seguito, hanno adottato ciascuna idonea deliberazione a pari oggetto e testo uniforme, da ritenersi parte integrante della presente convenzione, anche se non allegate per ragioni di economicità del procedimento.

TRA

Comune di VENAFRO (IS) indicato e nominato in tutte le deliberazioni come **capo – convenzione**, aderente alla presente gestione associata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. in data immediatamente eseguibile, qui costituito con

Comune di CONCA CASALE (IS), aderente alla presente gestione associata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. in data immediatamente eseguibile, qui costituito con

Comune di SCAPOLI (IS), aderente alla presente gestione associata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. in data immediatamente eseguibile, qui costituito con

Comune di FORNELLI (IS), aderente alla presente gestione associata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. in data immediatamente eseguibile, qui costituito con

Comune di PRATELLA (CE), aderente alla presente gestione associata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. in data immediatamente eseguibile, qui costituito con

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto

La presente Convenzione disciplina l'esercizio da parte dei comuni qui costituiti delle azioni delineate nei commi 534, 535, 536 dell'art. 1 della legge 30/12/2021, n. 234, Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024.

Tali azioni, compresa l'adozione di tutte le misure e provvedimenti che verranno delineati o richiesti con i successivi atti di indirizzo dagli organi governativi e/o dalle autorità indipendenti competenti, sono finalizzate alla gestione associata di progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale dei comuni qui costituiti.

Art. 2 - Durata

La presente convenzione esplicherà i propri effetti fin quando non sarà concluso ogni procedimento afferente a quanto in oggetto e non necessiterà di alcun provvedimento di rinnovo o proroga anche per gli esercizi successivi a quello in cui è stata approvata e adottata dagli enti qui costituiti.

La convenzione si soglie automaticamente nel caso in cui i progetti che verranno presentati non saranno approvati e finanziati.

Art. 3 - Delega delle funzioni

Gli enti qui costituiti nominano il Comune di VENAFRO come capofila o capo-convenzione delegandone gli organi competenti all'assunzione di ogni deliberazione o determinazione e a provvedere ai relativi accertamenti di entrata e impegni di spesa, che siano funzionali a quanto in oggetto.

Art. 4 - Progettazione degli interventi e delle azioni di gara

Il Comune di **VENAFRO (IS)** come capofila o capo-convenzione, mediante i propri organi e i propri Responsabili approverà tutti i progetti e adotterà tutti i provvedimenti necessari alla loro realizzazione e gestione, compresi i relativi atti di gestione della spesa e delle relative entrate derivate da finanziamenti ottenuti nell'ambito delle normative in oggetto.

Art. 5 - Gruppo tecnico

Prima dell'adozione di progetti o di relativi piani finanziari, escludendo le azioni e i provvedimenti di dettaglio che rimangono di esclusiva competenza del comune capo-convenzione, il dirigente/funziionario che assumerà le funzioni di RUP potrà convocare una riunione del gruppo tecnico.

Fanno parte del gruppo tecnico un dirigente/funziionario per ogni ente qui convenzionato.

Il gruppo tecnico ha solo funzioni consultive.

L'eventuale verbalizzazione delle riunioni del gruppo tecnico sono a cura del comune capo-convenzione.

Art. 6 - Criteri per la quantificazione delle risorse finanziarie

Il Comune capofila approverà sia i progetti che i relativi piani finanziari e troverà le risorse per dette azioni solo nell'ambito dei finanziamenti previsti dalle norme in oggetto.

Qualora si rendano necessari atti di spesa, trasferimento di risorse o accertamento di entrata su risorse diverse da quelle relative al finanziamento ottenuto, provenienti o destinate dunque ai bilanci di ciascun ente, i relativi atti dovranno essere adottati senza indugio da parte degli enti convenzionati.

Senza detti atti nessuno degli enti associati sarà ritenuto responsabile per eventuali spese assunte al di fuori del finanziamento previsto e concesso dal bilancio dello Stato.

L'ente capo-convenzione prima di impegnare la gestione associata in qualsiasi spesa che non sia coperta con risorse provenienti dal progetto o da trasferimenti provenienti da enti terzi, dovrà predisporre un piano finanziario di spesa e chiedere a tutti gli aderenti di impegnare le somme necessarie. La ripartizione della spesa avverrà secondo un criterio misto di ripartizione tra la popolazione e il territorio.

Art. 7 - Ritiro anticipato delle deleghe conferite. Recesso

Qualora qualsiasi ente aderente intenda ritirare le deleghe conferite durante la vigenza della presente Convenzione per proprie determinazioni, resta a carico dell'ente medesimo, fino alla fine dell'esercizio finanziario in corso, l'onere relativo a quanto già impegnato, nonché la quota parte computabile delle attività integrate in atto, secondo quanto previsto al precedente articolo.

Il ritiro anticipato delle deleghe e il recesso dalla presente convenzione escludono la possibilità di intervenire in ogni decisione del comune capofila che dovesse revocare ed eliminare interventi, con apposite varianti progettuali, a favore dell'ente che recede dalla convenzione.

Art. 12 -Disposizioni in materia di privacy

La presente convenzione ha per oggetto lo svolgimento di funzioni istituzionali.

I dati forniti dai Comuni convenzionati saranno raccolti presso l'ufficio comune per le finalità della presente convenzione. Viene, a tal fine, individuato quale responsabile del trattamento il Comune capo-convenzione.

I dati trattati saranno utilizzati dai Comuni convenzionati per soli fini istituzionali, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative per la protezione e riservatezza dei dati e delle informazioni.

Art. 13 - Disposizioni varie e di rinvio

Il presente accordo è redatto in un'unica copia originale.

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in conseguenza del presente accordo, non risolvibile in via stragiudiziale, sarà competente il Foro di Isernia.

Per quanto non previsto nella presente Convenzione, potrà rinviarsi alle norme del codice civile applicabili e alle specifiche normative vigenti nelle materie oggetto della Convenzione.

La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, secondo comma, del DPR 634/72 e successive modifiche e integrazioni, a cura e spese della parte richiedente. È inoltre esente da bollo ai sensi dell'art. 16 della tabella B annessa al DPR 642/72, modificato dall'art. 28 del DPR 955/82

Luogo e data

Seguono firme dei sottoscrittori